

STUDIO SILVESTRINI
CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Faenza-Imola, 13 marzo 2024

Oggetto: Circolare mensile per la clientela marzo 2024

Informative e news per la clientela di studio

Contribuzione 2024 per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti	pag. 2
Pagamento della tassa di cc. gg. sui libri sociali per l'anno 2024	pag. 3
Le principali misure del Decreto Milleproroghe	pag. 4
Bonus pubblicità 2024	pag. 6
Ravvedimento della dichiarazione Imu oltre i 90 giorni	pag. 7
Proroga al 4 aprile 2024 per le comunicazioni telematiche inerenti le spese sugli immobili sostenute nel 2023	pag. 8
Il Concordato preventivo biennale	pag. 9
Principali scadenze dal 16 marzo 2024 al 15 aprile 2024	pag. 12

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

CONTRIBUZIONE 2024 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024 l'Inps ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2024.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a 18.415 euro. Va ricordato che per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 91.680 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e a 119.650 euro per tutti gli altri.

Il contributo minimale per il 2024 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.427,04 euro	4.515,43 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.371,80 euro	4.460,19 euro

Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef relativamente al periodo di imposta 2024 in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 55.008 euro	24%	24,48%
	da 55.008 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 55.008 euro	23,70%	24,18%
	da 55.008 euro	24,70%	25,18%

È prevista una riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso una delle gestioni dell'Inps.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

PAGAMENTO DELLA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2024

Le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per l'anno 2024 entro il prossimo 18 marzo.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, ad esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Si illustrano le principali misure del D.L. 215/2023 (c.d. Decreto Milleproroghe) convertito in L. 18/2024.

Divieto emissione fattura elettronica per i sanitari

Intervenendo sull'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, viene prorogato anche per il 2024 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari.

Credito di imposta quotazione pmi

In sede di conversione in legge viene previsto che il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 89, L. 205/2017, competente alle pmi che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, fino a un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

Proroga termini notifica atti di recupero

Si prorogano di 1 anno i termini per la notifica degli atti di recupero:

- in scadenza nel periodo tra il 31/12/2023 ed il 30/06/2024
- relativi ad Aiuti di Stato o aiuti "de minimis" il cui importo sia determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente (in quanto aiuti c.d. "non subordinati" all'emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione)
- per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione nel RNA.

4

Ravvedimento speciale

Viene previsto che le disposizioni di cui all'art. 1, co. 174-178, della Legge di bilancio 2023, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2022.

A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 29 febbraio 2024 e non si dà luogo a rimborso.

Anche per i bilanci 2023 assemblee convocabili a 180 giorni

Vengono prorogati al 30 aprile 2024 i termini per l'approvazione dei bilanci con convocazione dell'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (e non più 120 giorni) e modalità di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione, partecipazione di uno/più soci con tale modalità, voto espresso in via elettronica o per corrispondenza, ecc.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Agevolazioni casa under 36

Viene previsto, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, che le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, D.L. 73/2021, si applicano anche nei casi in cui, entro del 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, viene previsto che per i suddetti atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra l'1/01/2024 e la data del 29/02/2024, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dall'articolo 64, comma 7, D.L. 73/2021.

Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, D.L. 61/2023, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 18 marzo 2024 (il giorno 16 cade di sabato) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2023.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

BONUS PUBBLICITÀ 2024

Il bonus pubblicità, disciplinato dall'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, consiste in un contributo pari al 75% del valore incrementale non inferiore all'1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell'anno precedente ed è concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili e nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti de minimis.

Possono beneficiare del suddetto contributo imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

Per poter accedere alla agevolazione occorre dapprima richiederne l'accesso attraverso una “**prenotazione**”, in scadenza il 31 marzo dell'anno di riferimento (entro il 2 aprile per l'anno 2024), attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il Dipartimento, conclusa l'istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il tax credit con l'indicazione della somma teoricamente spettante.

Per usufruire del contributo, coloro che risulteranno inclusi nell'elenco dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato, la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”, attestante quanto realmente realizzato nell'anno agevolato.

Successivamente il Dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “6900”.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

RAVVEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE IMU OLTRE I 90 GIORNI

Durante la recente edizione di Telefisco, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha specificato che, per i tributi locali è possibile perfezionare il ravvedimento dell'omessa dichiarazione anche se questa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, rispetto al termine ordinario di presentazione, con sanzione ridotta a un decimo del minimo, nonché i relativi interessi.

Non è quindi omessa dichiarazione, ma dichiarazione tardiva quella presentata oltre 90 giorni.

In concreto, quindi, occorre operare come segue:

- se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. 472/1997, con riduzione a 1/10 della sanzione ordinaria (nel caso di imposta correttamente versata, la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è pari a 50 euro, quindi la sanzione ridotta risulta essere 5 euro);
- in caso contrario, ossia qualora la presentazione avvenga successivamente a tale termine, potranno essere applicate le riduzioni delle sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (quindi con riduzione pari a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda di quanto tempo è trascorso dall'irregolarità).

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

PROROGA AL 4 APRILE 2024 PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE INERENTI LE SPESE SUGLI IMMOBILI SOSTENUTE NEL 2023

Con 2 provvedimenti del 21 febbraio 2024 l'Agenzia delle entrate ha prorogato dal 18 marzo 2024 al 4 aprile 2024 il termine per:

- inviare le comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020 relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022;
- inviare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali: vengono, inoltre, fornite delle indicazioni sulla modalità di compilazione della comunicazione nei casi di cessione del credito o sconto in fattura.

Viene introdotto, a decorrere dalle comunicazioni relative al 2023, per gli amministratori di condominio, tenuti all'obbligo in oggetto, l'esonero dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui tutti i condomini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Qualora, invece, anche uno solo dei condomini fruisca della detrazione di imposta per un intervento, andranno trasmessi i dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell'anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condomini l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17/2024 di conversione del D.L. 212/2023 che ha introdotto alcune misure in riferimento agli articoli 119, 119-ter e 121, D.L. 34/2020.

In particolare, le principali novità sono:

- la possibilità di non perdere la detrazione indiretta (mediante cessione del credito o sconto in fattura) per i SAL già effettuati nel caso in cui le opere inerenti il c.d. superbonus non siano completate alla data del 31 dicembre 2023. In relazione a tale casistica, viene introdotto anche un contributo per i soggetti (nei condomini) con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese da sostenere tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che abbiano raggiunto un SAL non inferiore al 60%;
- il restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche le cui spese sono detraibili al 75% ai sensi dell'articolo 119-ter, D.L. 34/2020. Per gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119-ter, D.L. 34/2020, iniziati dalla data 30 dicembre 2023 in avanti, non è più possibile esercitare le opzioni di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).

Si segnala che a oggi non è ancora stato pubblicato l'atteso Decreto Mef che definisca i criteri e le modalità di erogazione del contributo per i condomini a basso reddito.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, è stata data attuazione alla Legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023) in materia di accertamento tributario, nel cui ambito è ricompresa l'introduzione del **concordato preventivo biennale**.

Il primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.

Elaborazione della proposta di concordato

L'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito, la quale contiene un reddito ed un valore della produzione Irap al quale l'impresa/il professionista può aderire.

L'Agenzia metta a disposizione del contribuente, entro il 1° aprile di ciascun anno (entro il 15 giugno per l'anno 2024), "*appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta*", ed entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (entro il 15 ottobre per l'anno 2024) il contribuente può aderire alla proposta di concordato.

Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68629, l'Agenzia delle entrate ha già rivelato le modalità con cui intende procedere per il primo biennio 2024-2025. In particolare:

- a) l'adesione al concordato è collegata alla presentazione del quadro P in allegato al mod. ISA.
- b) i "dati da comunicare" risultano attualmente riferiti ai soli dati ISA sul periodo 2023: dati contabili (ivi incluso il reddito 2023) e dati extracontabili (quadro C e D degli ISA)
- c) gli "appositi programmi informatici" per l'acquisizione dei dati necessari dovrebbero consistere nel software ISA debitamente aggiornato.

9

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:

- esercenti attività d'impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l'effettiva applicazione degli Isa;
- persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Per quest'ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l'anno 2024.

Per entrambe le categorie di soggetti, per l'accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e, quindi, per il 2023) l'assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione.

Cause di esclusione

Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l'obbligo di presentazione;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, o di cui all'articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023);

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

- tutti i soggetti che presentano una causa di esclusione dagli ISA (inizio/cessazione dell'attività nel 2023; operazioni straordinarie aziendali; ecc.)

Effetti dell'accettazione della proposta

- a) I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l'accettazione impegna anche i soci o gli associati.
- b) Nei periodi d'imposta oggetti di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.
- c) Poiché l'adesione al concordato preventivo riguarda solamente le imposte dirette e l'Irap, è stabilito che l'adesione non produce effetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
- d) L'accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione dell'Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
- e) Per i periodi d'imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria non risultino cause di decadenza;
- f) Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell'ISEE, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
- g) Per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d'imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione;
- h) Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 15 ottobre 2024 (o entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta).

10

Cessazione e decadenza dal concordato

Costituiscono **cause di cessazione**:

- la modifica dell'attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
- la cessazione dell'attività in uno dei 2 periodi d'imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

Costituiscono **cause di decadenza**:

- accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

- la modifica o l'integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- verifica di una causa di esclusione (indicate nell'apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
- omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell'attività di controllo automatizzato di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

Le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d'imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d'imposta.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo al 15 aprile 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Lunedì 18 marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla Gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2024 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2023, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 1° luglio 2024 con maggiorazione degli interessi.

Certificazione Unica

Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi 2023. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.

Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2023 dalle società di capitali.

STUDIO SILVESTRINI

CONSULENZA TRIBUTARIA E COMMERCIALE

Lunedì 25 marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Martedì 2 aprile

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2024.

FIRR

Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2023.

Giovedì 4 aprile

Comunicazione opzioni articolo 121, D.L. 34/2020 per interventi edilizi

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2023 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali

Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2023 sulle parti comuni degli edifici condominiali.

13

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti,

Studio Silvestrini